

BALDI&PARTNERS News

Notiziario settimanale

N. 9-2021 - Venerdì 19 marzo 2021

In questo numero

-
- IIDD:DEDUCIBILITA' SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE NON SUPERIORI A 200.000 EURO
 - BILANCIO 2020: NORME PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA
 - IVA: NOTA D'ACCREDITO PER INFRUTTUOSITA' DELLA PROCEDURA
-

IIDD:DEDUCIBILITA' SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE NON SUPERIORI A 200.000 EURO

Due importanti sentenze portano finalmente chiarezza al tema della deducibilità dei costi di **sponsorizzazioni** a favore di associazioni e società sportive **dilettantistiche** entro il **limite annuo di 200.000 euro**. La Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza n. 315/2020 e sentenza n. 47/2/2021) afferma che la deducibilità dei predetti costi dal reddito d'impresa **spetta a prescindere dai risultati di bilancio e dall'incremento dei ricavi** dello sponsor. E' quindi **irrilevante** ogni considerazione circa l'<**antieconomicità**> delle spese rispetto al fatturato/utile di esercizio, rientrando la decisione di sostenere questo tipo di costo tra le **libere scelte dell'imprenditore**. Esiste quindi una vera e propria <**presunzione di deducibilità**> a condizione che: - il contribuente sia in grado di dimostrare di aver materialmente **corrisposto** all'ente sponsorizzato un **compenso** (in denaro o in natura), **in cambio di una prestazione** a proprio favore; - di essere in possesso di un'evidente e **documentabile attività promozionale svolta**.

BILANCIO 2020: NORME PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

Il 2020 è stato un anno difficile per molte imprese colpite duramente dagli effetti negativi della pandemia. In molti casi, quindi, la redazione del bilancio deve conciliare due opposte **esigenze**: da un lato **massimizzare il risultato**, pur nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili, dall'altro verificare l'eventuale **necessità di svalutare attività**, quali le immobilizzazioni, in presenza di perdite durevoli di valore, così come crediti scaduti o rimanenze di magazzino. Numerose norme, di applicazione facoltativa, sono state emanate nel corso del 2020 per limitare gli effetti della pandemia e per salvaguardare la continuazione dell'attività. In particolare, riguardo all'aspetto patrimoniale, è possibile **ridurre**, fino a non iscrivere completamente, gli **ammortamenti dei cespiti** (materiali ed immateriali), sia procedere alla **rivalutazione monetaria**. E' stato inoltre temporaneamente sospeso l'**obbligo di ricostituire il capitale sociale** e l'insorgere della **causa di scioglimento** (la legge di bilancio 2021 n. 178/2020 concede **5 anni** di tempo per la **ricostituzione del capitale sociale**). Anche riguardo all'incertezza sulla **prospettiva di continuazione dell'attività**, di cui è fatto obbligo trattare in Nota integrativa, sono previste **deroghe**.

IVA: NOTA D'ACCREDITO PER INFRUTTUOSITA' DELLA PROCEDURA

E' noto che, nell'ipotesi di **fallimento del debitore**, al fine di individuare l'**infruttuosità della procedura**, quale presupposto per l'**emissione della nota di variazione** (art. 26, comma II, del D.P.R. n. 633/1972), occorre far riferimento alla **scadenza** del termine per le **osservazioni al piano di riparto** (art. 110 del R.D. n. 267/1942), **ovvero**, in mancanza, alla scadenza del termine per il **reclamo al decreto di chiusura del fallimento** (art. 119, stesso R.D.). La nota di variazione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) **entro** il termine di presentazione della **dichiarazione IVA** relativa all'**anno** in cui si è **verificato il presupposto** di cui sopra. Qualora la curatela non abbia notificato il provvedimento di chiusura del fallimento al creditore-istante, e quest'ultimo ne venga **a conoscenza dopo lo scadere del termine** unico per operare la variazione, secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 593 del 15.12.2020), questi può **presentare istanza di rimborso**, ai sensi art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972. Il **termine per l'istanza** suddetta, a pena di decadenza, è di **due anni dalla data del versamento**

dell'imposta ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**. Nel caso di specie, affrontato dall'Agenzia, tale presupposto era rappresentato dalla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	19/03/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	19/03/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	19/03/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,191	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	95	108	159
6 mesi	(0,52)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	129,4	129,2	126,5				
1 anno	(0,49)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.